

GENNARO STAGNO
ANDREA SIGNORINI

CARLA ANTONINI

SEDE DI MILANO: PIAZZALE LUIGI CADORNA 13
TEL. +39 02 86995657 FACSIMILE +39 0289095580

MAIL info@gspartners.it

www.gspartners.it

Nostra Circolare Informativa N. 3/2021

**A tutti i clienti
Loro sedi**

Milano, li 24 marzo 2021

Oggetto: “Decreto Sostegni” 2021

INTRODUZIONE

Con il cosiddetto “Decreto Sostegni”, D.L. 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, vengono introdotte varie misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici connesse all'emergenza della pandemia da COVID-19.

Di seguito riportiamo sinteticamente le principali, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

I nuovi contributi a fondo perduto previsti dal Decreto prevedono nuovi meccanismi di erogazione, come ad esempio l'abbandono dei “codici Ateco” che avevano finora caratterizzato le precedenti disposizioni.

I beneficiari del contributo sono i titolari di partita iva, che svolgono attività di impresa, anche agricola, e di arte e professione. I contributi non spettano a coloro che abbiano cessato l'attività alla data di entrata in vigore del decreto o che a tale data non abbiano attivato la partita iva.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato (o dei corrispettivi) dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare di quello del

2019. La riduzione di fatturato non è necessaria per coloro che hanno aperto la partita IVA dal 1° Gennaio 2019.

Per ottenere l'importo del contributo occorre moltiplicare tale differenza (media mensile fatturato 2020 rispetto alla media mensile 2019) per una percentuale variabile e così determinata:

- 60% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 tra 100.000 euro e 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 tra 1.000.000 di euro e 5.000.000 di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 tra 5.000.000 di euro e 10.000.000 di euro.

I soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro sono esclusi dall'erogazione del contributo.

Il contributo minimo per le persone fisiche è di 1.000 euro, quello per i soggetti diversi dalle persone fisiche è di 2.000 euro; l'importo massimo non può superare i 150.000 euro.

Per ottenere l'erogazione del contributo occorre presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate in via telematica.

Il contributo sarà erogato, a scelta, tramite bonifico bancario o come credito d'imposta da compensare con F24.

ESONERO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I lavoratori autonomi ed i professionisti che hanno percepito un reddito complessivo nel 2019 di massimo 50.000 euro e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali. Si dovrà attendere un decreto attuativo per l'applicazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE DICHIARAZIONI DEGLI ANNI 2017 e 2018

Viene prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

L'agevolazione è riservata ai soggetti che abbiano subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari 2020 rispetto a quello del 2019 e consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste dal Fisco.

PROROGA RATE 2020 e 2021 DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE

Viene previsto il differimento al 31 luglio del termine "ultimo" per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla "Rottamazione-ter" ed al "Saldo e stralcio" (il termine era stato fissato al 1° marzo dal decreto Ristori).

Per quelle invece in scadenza nel 2021, viene previsto il differimento al 30 novembre 2021.

"CONDONO" CARTELLE ESATTORIALI

I debiti verso l'agente della riscossione non superiori a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni), riferiti al periodo dal 1/1/2000 fino al 31/12/2010, sono annullati.

I soggetti beneficiari sono:

- le persone fisiche con un reddito imponibile per l'anno 2019 non superiore a 30.000 euro.
- I soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile nel periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2019 non superiore a 30.000 euro.

ALTRE NOVITA'

Si prevede il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Viene riconosciuta una indennità per alcune specifiche categorie di lavoratori (stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo, dello sport etc.).

Viene prevista la proroga per la "conservazione" dei documenti informatici e delle fatture elettroniche al 10 giugno 2021.

Anche il termine per l'invio delle Certificazioni Uniche è prorogato al 31 marzo 2021.

Proroghe anche per la Cassa Integrazione e per il blocco dei licenziamenti.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

GS & PARTNERS “DOTTORI COMMERCIALISTI”

Dott.ssa Carla Antonini